

**DELIBERA N. 1/99 DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI  
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO CENTRALE - ROMA**

**Oggetto: Delibera attuazione art. 12 Convenzione di Cooperazione.**

La conferenza dei Sindaci e dei presidente dell'ATO 2 Lazio Centrale-Roma riunitasi in data 26 novembre 1999 presso la sede della Provincia di Roma ha assunto le seguente deliberazione.

**Premesso che:**

- l'art.12 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale 2 (di seguito "ATO 2") dispone al I comma che "In applicazione della Legge 8.6.1990 n. 142, e nello specifico ai sensi dell'art.22, comma III, lettera e), per la gestione del servizio idrico integrato si adotta la forma della Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, espressione degli enti locali ricadenti nell'ambito" e al II comma che "Alla Società di cui al comma I del presente articolo si perverrà attraverso la trasformazione in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale dell'attuale Azienda Speciale del Comune di Roma A.C.E.A.";
- l'Azienda Speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente – si è trasformata in una Società per Azioni, ai sensi dell'art.22, comma III, lettera e) della Legge 142 del 1990 costituita dal Comune di Roma e da A.M.A. per la gestione dei servizi pubblici locali, per atto notaio Matilde Atlante del 29.9.1997 Rep. 8015, Racc. 4158;
- il 49% delle azioni di ACEA S.p.A. sono state oggetto di offerta globale tra cui un'offerta pubblica di vendita, con una tranche riservata agli enti locali facenti parte dell'ATO 2;
- il processo di trasformazione della Azienda Speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente in ACEA S.p.A. è coerente con quanto previsto dall'art.12 della Convenzione di cooperazione (di seguito la "Convenzione"), ai fini dell'affidamento diretto della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2;
- in base allo stesso art.12 della predetta Convenzione la Società di gestione dell'ATO 2 deve essere espressione dei Comuni ricadenti nell'ambito;
- gli Enti Locali dell'ATO 2 hanno manifestato, nelle precedenti assemblee, la loro volontà di partecipare direttamente alla Società di gestione del medesimo Ambito Territoriale;
- ACEA S.p.A., anche in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs.vo n. 79/99 (cosiddetto Decreto Bersani) ha in corso una ristrutturazione organizzativa basata sullo sviluppo del modello societario di gruppo, con conseguente riassetto generale su base societaria di quanto in precedenza strutturato su base divisionale;
- per quanto riguarda il settore idrico ciò comporterà lo scorporo del relativo ramo di azienda mediante conferimento nella costituita società di scopo ACEA ATO2 Gruppo ACEA S.p.A.;
- l'Assemblea dei soci di ACEA S.p.A. del 23.10.1999 ha preso atto del riassetto organizzativo e societario, determinato anche dal mutato quadro normativo di riferimento, già annunciato in sede di Prospetto Informativo ed ha approvato il conferimento del ramo idrico di ACEA S.p.A. nella ACEA

ATO2 S.p.A., prevedendone l'attuazione dopo che saranno perfezionati i necessari accordi con il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio e dopo che verrà adottata la specifica deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO2 di formalizzazione del ruolo di ACEA S.p.A. quale soggetto gestore del S.I.I.;

#### **considerato**

- che la scelta di costituire una specifica società di scopo per la gestione del S.I.I., anticipa peraltro gli sviluppi normativi del settore e trova ampio riscontro nei Paesi ove esiste un sistema maturo di regolazione, quali l'Inghilterra, ove i gestori dei servizi pubblici sono tutti (per legge) organizzati in Società di scopo di gestione del locale sistema idrico integrato (Water Company Ltd), soggette al confronto con il regolatore centrale (l'OFWAT), inserite in società di capogruppo o holding (Water Company plc), aventi attività diversificate e/o multiservizi;

- che la società costituisce il più idoneo strumento per consentire, da un lato, una più efficiente e trasparente gestione del relativo servizio e, dall'altro, la partecipazione diretta degli altri Enti Locali dell'ATO 2 nel capitale sociale della Società di gestione dell'ATO2; che quanto sopra descritto risponde in maniera ottimale ai criteri di gestione del servizio pubblico con adeguate professionalità tecniche-imprenditoriali, nell'ottica dell'efficienza e razionalità delle prestazioni rese nonché della ottimizzazione e nell'utilizzo e nella salvaguardia delle risorse idriche secondo quanto previsto nel dettato della legge n.36 del 5.1.1994 (cosiddetta legge Galli).

- che emerge quindi l'opportunità di ampliare la composizione societaria della Società di scopo ACEA ATO2 Gruppo ACEA S.p.A. prevedendo la partecipazione azionaria degli altri Enti Locali facenti parti dell'Ambito Territoriale, mediante dedicato e riservato aumento di capitale;

- che la partecipazione azionaria degli altri Enti Locali facenti parti dell'Ambito Territoriale, in ACEA ATO2 Gruppo ACEA S.p.A., oltre che rafforzare la rispondenza della suddetta società di gestione anche alla "ratio" dell'art.12 della Convenzione, consente agli Enti locali di avere un diretto coinvolgimento attivo e fattivo nelle attività gestionali, nonché la possibilità di effettuare un'opera di costante monitoraggio del livello delle prestazioni gestionali su base contabile certa, in maniera efficace e trasparente;

#### **ritenuto**

- che i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale e la Provincia di Roma riuniti nell'ATO avranno responsabilità e competenza nel procedimento di pianificazione (piano d'ambito) e che la loro diretta partecipazione, quali azionisti, nella società di gestione, esalterà il loro coinvolgimento nelle dirette attività gestionali;

- che la partecipazione azionaria dei vari Comuni dell'ATO2 nella società di gestione ACEA ATO2 Gruppo ACEA S.p.A. non comporterà oneri a carico dei medesimi Enti Locali, in quanto verrà attuata tramite la considerazione, in termini economici, dell'apporto di valore conferito nella nuova società di gestione, consistente nell'affidamento della gestione del S.I.I. nei rispettivi territori di competenza;

- che la partecipazione diretta degli Enti Locali dell'ATO2 nella società di scopo, avverrà mediante apposito riservato aumento di capitale la cui misura sarà individuata dal Collegio dei Periti nominato

dal Tribunale di Roma per la valutazione del ramo idrico di ACEA S.p.A. Lo stesso Collegio individuerà i criteri per la determinazione della quota da attribuire a ciascun Ente Locale richiedente;

- che prima di procedere all'acquisizione delle quote del capitale sociale da parte dei Comuni dell'ATO2 si dovrà dar luogo alla determinazione del valore dei conferimenti da parte di ciascun comune;

- che l'applicazione della legge Galli dovrà portare ad una gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con conseguente miglioramento dei livelli di servizio, attraverso investimenti pianificati in funzione delle criticità rilevate nel territorio di cui beneficeranno gli utenti di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale;

- che gli Enti locali dell'ATO2 in seguito alla piena operatività della gestione su base d'ambito conseguiranno i seguenti benefici:

- . la nuova gestione del S.I.I. da parte di ACEA ATO2 S.p.A. prenderà in carico le rate dei mutui in essere accesi dai vari Comuni correlate al servizio idrico integrato, secondo le previsioni e le compatibilità del Piano d'Ambito.
- . i Comuni potranno beneficiare di un canone di concessione per l'utilizzo dei beni demaniali strumentali al servizio;
- . i Comuni potranno beneficiare, quali soci, del diritto alla distribuzione dei dividendi maturati dalla società di gestione e conseguiranno una partecipazione azionaria nella medesima società senza alcun esborso di denaro;

- che, in previsione delle attività di coordinamento che ACEA S.p.A., in qualità di capogruppo sarà chiamata a svolgere una volta che saranno stati realizzati gli scorpori previsti dal Decreto Bersani e correlati alla costituzione della suddetta società di scopo per la gestione dell'ATO2, il Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea Straordinaria l'integrazione che, per l'appunto, già disciplina dette attività di coordinamento, precisando che le società partecipate e/o controllate da ACEA S.p.A. possano svolgere a loro volta servizi pubblici;

- che il Consiglio Comunale di Roma e di Fiumicino, tra l'altro, hanno assentito che la gestione dei servizi idrici potabili ed accessori, di depurazione e di parte di quello di fognatura, così come definiti nei rispettivi contratti di servizio, affidata ad ACEA S.p.A. sia espletata attraverso ACEA ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A. derivante dallo scorporo del ramo idrico aziendale di ACEA S.p.A., sempre che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2, convocata, per la data del 26 Novembre 1999, approvi il terzo punto all'ordine del giorno, riconoscendo che ACEA S.p.A., soddisfa tutte le condizioni ed ha tutti i requisiti previsti dal citato art.12 della citata Convenzione e, quindi, formalizzi a favore di ACEA S.p.A. il ruolo di gestore del S.I.I. nell'ATO2 Lazio, per il tramite della controllata al 100% ACEA ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A.;

Tutto ciò premesso la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO2

### DELIBERA

- di prendere atto e riconoscere che ACEA S.p.A., quale risulta attualmente dalla “trasformazione” dell’Azienda speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente, in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 22, comma terzo, lett. e) legge 8 giugno 1990 n. 142, soddisfa tutte le condizioni e possiede tutti i requisiti previsti dall’art.12 della Convenzione di cooperazione ed, in attuazione di quest’ultima disposizione, conferma ACEA S.p.A. quale soggetto affidatario della gestione del Sistema Idrico Integrato nell’ATO2 Lazio Centrale-Roma;
- di prendere atto:
  - a) del processo che porterà allo scorporo del ramo idrico di ACEA S.p.A. che espleta il servizio idrico potabile, di depurazione e parte di quello di fognatura nell’ambito dei Comuni di Roma e Fiumicino;
  - b) del conferimento degli stessi servizi alla società di scopo ACEA ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A.
- di confermare a favore di ACEA S.p.A., per le ragioni espresse in premessa, il ruolo di soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato nell’ATO2 Lazio Centrale-Roma per il tramite della stessa ACEA ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A., la quale provvederà ad attivare un aumento di capitale riservato agli Enti Locali facenti parte dell’ATO 2 medesimo, con l’intesa che i criteri per la quantificazione della quota di aumento di capitale, nonché quelli per la determinazione della quota da attribuire a ciascun Ente locale richiedente, saranno determinati dal Collegio dei Periti nominati dal competente Tribunale di Roma in sede di valutazione del conferimento del ramo idrico aziendale da parte di ACEA S.p.A. ad ACEA ATO2 – Gruppo ACEA S.p.A..
- Di stabilire che:
  - a) gli Enti Locali dell’ATO2 partecipino al capitale sociale dell’ACEA ATO2 SpA, mediante l’aumento di capitale già previsto nello statuto del gestore riservato a tutti gli enti locali dell’ATO 2., i quali conferiranno tutte le attività del servizio idrico integrato nell’ambito dei rispettivi territori comunali, nonché al Comune di Roma, che conferirà altresì la restante parte delle attività del servizio di fognatura cittadina;
  - b) contestualmente si procederà alla revisione dello statuto della società ACEA ATO2 riservando alla minoranza i diritti e le prerogative previsti dalla cosiddetta “Legge Draghi”, nonché alla stipula di appositi patti parasociali tra i comuni, la provincia e l’ACEA spa. Detti patti parasociali dovranno determinare una effettiva ed attiva partecipazione della minoranza alla gestione della Società ACEA ATO2 attraverso la presenza di rappresentanti della stessa minoranza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale. Il Presidente della Provincia di Roma, o suo delegato, e la Consulta d’Ambito (art. 6 della Convenzione di Cooperazione) nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali svolgeranno una particolare iniziativa di promozione e di proposta per la elaborazione e la redazione degli atti relativi al presente punto;
  - c) nella futura gestione del servizio idrico integrato il gestore che opera nell’ambito dei cosiddetti settori ex esclusi (D.Lgs.vo n..158/95) individuerà a livello di sub-ambiti soggetti realizzatori di opere e di servizi, ritenuti necessari per la gestione del servizio idrico integrato, in base alla normativa vigente nel tempo per le specifiche attività;
  - d) si provvederà alla stipula di un apposito accordo (sindacato di voto) al fine di dare consistenza ed univocità alle espressioni di voto della minoranza all’interno della società ACEA ATO2, conferendo al Presidente della Provincia di Roma, o suo delegato, apposito incarico per l’espressione della volontà del sindacato.